

## ASSOCIAZIONE "I SEMPBAR IN BARACA"

Via Argini Nord n. 4540 Crevalcore (BO)

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02027531207

## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

In data 30 Novembre 2022 alle ore 18.00 in seconda convocazione, presso la Sede di Via Argini Nord n. 4540 a Crevalcore (BO), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "I SEMPBAR IN

BARACA APS" regolarmente convocata in prima e seconda istanza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica Statuto per adeguamento a normativa vigente Enti Terzo Settore per iscrizione al RUNTS

A norma dello statuto sociale assume la presidenza il Sig. Mauro Caselli che, constatato che sono presenti n. 18 soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il Sig. Tamer Pellacani, che accetta.

Il Presidente Caselli espone l'ordine del giorno dando lettura del nuovo Statuto a norma di legge e dichiara aperta la seduta.

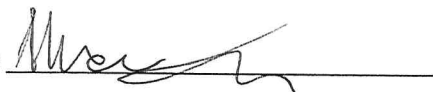
Si apre la discussione, dopodichè non essendoci null'altro da deliberare si mette ai voti l'oggetto.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità.

La seduta si dichiara tolta alle ore 19.00

Bologna, li 30 Novembre 2022

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Modena  
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 13 DIC. 2022

N° 2226 - Atti Privati Serie 3

€ ESENTE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

L'Assistente Tributario  
Enrico GAGANTE

Firma su delega del  
Direttore provinciale.





r\_emi.ro.Giunta - Prot. 13/12/2022.1225424.E



r\_emi.ro.Giunta - Prot. 13/12/2022.1225424.E

# STATUTO

## DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ai Sensi del D.Lgs. 117/17

### Art. 1 - Denominazione e Sede

1. Assume la forma giuridica di associazione Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, un'associazione che assume la denominazione

**"I SEMPAR IN BARACA APS ETS" Ente del Terzo Settore**

a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

2. L'associazione ha la sede legale in Crevalcore (Bo) Fraz. Bolognina in Via Argini Nord n. 4540

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### Art. 3 - Efficacia dello Statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.



#### **Art. 4 – Interpretazione dello Statuto**

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

#### **Art. 5 – Finalità e Scopo**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro
2. L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività riconducibili ad attività di interesse generale elencate nell'art.5 del codice (DLGS n.117/2017) e persegue esclusivamente le seguenti finalità:

- la promozione e lo sviluppo di attività culturali legate alle tradizioni locali bolognesi;
- la promozione e lo sviluppo di attività sportive;
- la promozione e la diffusione della conoscenza dell'arte nelle sue diverse forme ed espressioni;
- l'organizzazione di manifestazioni pubbliche quali mostre, feste popolari in occasione di ricorrenze civili e religiose ed altre attività che possano essere di contributo generale e divulgativo dei fini istituzionali dell'Associazione;
- la gestione di attività sportive e ricreative;
- la gestione di servizi sociali, anche in convenzione con enti pubblici e locali;
- ogni altra attività strettamente connessa od accessoria alle attività statutarie, in quanto integrative ad esse.

3. L'attività dell'Associazione è rivolta a tutti i cittadini che siano interessati agli scopi istituzionali della stessa.

4. L'Associazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, potrà avviare convenzioni, accordi, collaborazioni inerenti ad attività socio-culturali e sportive. Tali opportunità potranno essere attivate in collaborazione con scuole, quartieri, comuni, province, regioni enti ed istituzioni, anche private, del territorio e non.

5. Per l'attuazione degli scopi associativi, l'Associazione potrà associarsi ad altre Associazioni che svolgano attività analoga alla propria, inoltre accettare lasciti, donazioni e liberalità da terzi.

6. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo, dipendente o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati fatto salvo quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs.117/17, ossia solo quando ciò sarà necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

#### **Art. 6 – Adesione all'Associazione**

1. L'adesione all'associazione è aperta a tutti i cittadini che vogliono partecipare alle attività organizzate dalla stessa. Il numero dei Soci è illimitato; a tutti i Soci spettano gli stessi diritti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.
2. La partecipazione degli Associati alla gestione dei programmi e delle attività deve essere una costante sostanziale nell'attività dell'Associazione; tali prerogative si realizzeranno attraverso gli organi associativi eletti in conformità al presente Statuto.
3. Per diventare Associati è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo; in tale domanda dovranno essere indicati il nome e il cognome, il luogo e data di nascita, la professione e la residenza; essa dovrà inoltre contenere una dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e di disponibilità ad attenersi alle deliberazioni degli Organi Sociali. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione decidere motivatamente sull'ammissione del nuovo Associato. L'accettazione del nuovo associato dà a questi il diritto immediato a partecipare all'attività sociale.
4. Gli Associati debbono pagare annualmente la quota sociale ed assicurare il loro appoggio morale e materiale all'Associazione, anche attraverso la prestazione gratuita della loro opera.
5. Il vincolo associativo è a tempo indeterminato, ma si perde la qualità di Associati per:

- a) Decesso
- b) Dimissioni volontarie del Socio;
- c) Radiazione, che viene inflitta nel caso in cui l'Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni od alle deliberazioni prese dagli organi sociali e quando, in qualunque modo, arrechi danni materiali o morali all'Associazione. La radiazione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito di delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo
- d) Esclusione. Prima di procedere all'esclusione del Socio, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Sull'esclusione, il socio ha la facoltà di fare ricorso contro provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito di delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. I soci espulsi potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
- e) L'associato dimissionario, espulso o radiato, perde ogni e qualsiasi diritto sulla sua quota-parte dei fondi sociali e dei beni dell'Associazione, rimanendo la quota ed i beni a beneficio dell'Associazione.

## **Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci**

### **1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:**

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

### **2. Gli stessi soci hanno il dovere di:**

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Art. 8 – Fondo Comune e Contributi**

1. Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito dai contributo degli associati e dai beni mobili e immobili, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo purché legittimo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da convenzioni con enti pubblici e privati, dai proventi derivanti dalle iniziative dell'Associazione e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Della gestione del Fondo Comune rispondono solidalmente, di fronte all'Assemblea generale, i membri del Consiglio Direttivo.
3. La partecipazione all'Assemblea è strettamente personale e non è trasmissibile in alcun caso. Gli associati partecipano alla costituzione del Fondo Comune con:
  - a) Contributi straordinari da corrispondersi una tantum all'atto di ammissione all'Associazione;
  - b) Contributi annuali associativi ordinari;
  - c) Contributi speciali, da corrispondersi in vista di particolari iniziative;
  - d) Contributi volontari, liberamente versati dagli Associati in eccedenza a quanto sopra.
4. Non è ammessa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale dell'Associazione, salvo che non sia imposto per Legge.
5. La determinazione della misura e dei criteri di quantificazione dei contributi associativi annuali è riservata all'Assemblea ordinaria, che ne stabilisce pure la modalità di versamento.

## **Art. 9 - Organi Sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Revisore Contabile;

## **Art. 10 - Assemblea**

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione, chat concordata di whatsapp dai soci.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 11 - Compiti dell'Assemblea**

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- i) delibera sull'esclusione dei soci.

### **Art. 12 - Assemblea Ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in

seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

### **Art. 13 - Assemblea Straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

3. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

### **Art. 14 - Struttura dell'Assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio difettivo designato dalla stessa assemblea.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

### **Art. 15 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Art. 16 - Presidenza**

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti

da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

4. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

5. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

### **Art. 17 – Revisore dei Conti**

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni.

2. Il Revisore ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità sociale e la rispondenza del bilancio annuale alle scritture contabili ed ai documenti che le hanno originate; a tal fine emetterà apposita relazione accompagnata dal bilancio annuale.
3. L'incarico del Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere,

### **Art. 18 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento o estinzione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio competente come individuato dal CTS.

### **Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



**Art. 20 - Scritture contabili e bilancio**

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**Art. 21 - Bilancio sociale**

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 22 - Pubblicità e trasparenza**

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

**Art. 23 - Convenzioni**

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **Art. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 25 - Responsabilità dell'associazione**

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **Art. 26 - Assicurazione associazione**

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **Art. 27 - Norme di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Crevalcore, li 30/11/2022

Il Presidente Mauro Caselli

